Oggetto: *Regolamento per la disciplina della procedura di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo* **- Legge 26 gennaio 2026, n.14**

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Presupposti soggettivi e oggettivi

Articolo 3 - Procedura ordinaria su istanza di parte

Articolo 4 - Attestazione di inutilizzabilità da parte dell'ente

Articolo 5 - Comunicazioni e termini

Articolo 6 – Tariffe e Oneri per il Servizio

Articolo 7 – Smaltimento agevolato dei veicoli fuori uso giacenti presso officine locali (Disposizione straordinaria a tutela ambientale)

Articolo 8 – Procedura d'Ufficio

Articolo 9- Clausole finali

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure di cancellazione dai pubblici registri (PRA, registri motorizzazione, registro unico telematico) dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo ex Articolo 86 D. P. R. 29 settembre 1973, n.602, per i veicoli che si trovino:
   a) Sul territorio dei Comuni aderenti all'Unione Terre della Pianura.
   b) In disponibilità di soggetti residenti in uno dei Comuni aderenti.
2. Restano esclusi i casi di radiazione per esportazione o per altre causali non previste dalla Legge n.14/2026.

Articolo 2

(Presupposti soggettivi e oggettivi)

1. Possono presentare istanza di dichiarazione di inutilizzabilità e cancellazione dai registri pubblici:
   a) I proprietari o detentori legittimi del veicolo, titolati ad eseguire atti di disposizione sul mezzo.
   b) Residenti in uno dei Comuni dell'Unione Terre della Pianura.
   c) L'istanza deve riferirsi a veicoli ubicati sul territorio dell'Unione Terre della Pianura.

Articolo 3

(Procedura ordinaria su istanza di parte)

1. **Richiesta di attestazione**
   a) In via ordinaria, la richiesta di dichiarazione di inutilizzabilità deve essere presentata all'ufficio Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Terre della Pianura secondo la modulistica predisposta, corredata dalla seguente documentazione:
   b) Titolo di proprietà o documento comprovante la legittima disponibilità del veicolo.
   c) Indicazione precisa della localizzazione del veicolo.
2. **Certificazione di non utilizzabilità rilasciata da officina meccanica**
   a) Fatti salvi i casi di veicolo palesemente distrutto, l'istanza deve essere corredata da certificazione di non inutilizzabilità, resa a spese dell'interessato, da parte di un'officina meccanica con sede legale in uno dei Comuni dell'Unione Terre della Pianura.
   b) L'officina deve possedere i seguenti requisiti:
      I. Registrazione presso la Camera di Commercio.
      II. Requisiti soggettivi e oggettivi per contrarre con una Pubblica Amministrazione, come previsti dal D. Lgs.36/2023 e ss. mm. ii.
      III. Regolarità contributiva e fiscale.
   c) La certificazione, redatta su modello di cui all'allegato n.2 al presente regolamento, deve attestare in modo circostanziato la non utilizzabilità del veicolo, con indicazione delle cause materiali/meccaniche e, se presenti, degli elementi che possano configurare il veicolo come rifiuto pericoloso o abbandonato.

3. **Pagamento degli oneri**:
    a) L'interessato dovrà provvedere al pagamento della tariffa per il servizio di cui al successivo articolo 6 del presente regolamento
    b) Il mancato pagamento della tariffa è ostativo al rilascio dell'attestazione Attestazione di inutilizzabilità da parte dell'ente di cui al successivo articolo 4 del presente Regolamento

Articolo 4

(Attestazione di inutilizzabilità da parte dell'ente)

1. Successivamente all'acquisizione della documentazione di cui sopra, la Polizia Locale, effettua accertamento della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'istante
2. Se l'istante è soggetto legittimato, la Polizia Locale effettua sopralluogo a mezzo di una pattuglia sul luogo del territorio dell'Unione dove è detenuto il veicolo per verificarne:
    a) la corrispondenza con la certificazione redatta dall'officina meccanica, in caso di veicolo **non palesemente distrutto**.
    b) lo stato del veicolo, in caso questi sia **palesemente distrutto**
3. Redige, qualora l'esito della verifica sia positivo, l'attestazione di inutilizzabilità del veicolo, utilizzando il modello di cui all'allegato n.3 del presente regolamento.

Articolo 5

(Comunicazioni e termini)

L'attestazione viene comunicata all'intestatario risultante dal PRA entro 7 giorni dall'adozione dell'attestazione, tramite posta elettronica certificata o mezzo equipollente.

Articolo 6

(Tariffe e Oneri per il Servizio)

1. La determinazione delle tariffe avviene in ossequio al principio di copertura dei costi effettivi impiegati dalla Pubblica Amministrazione per servizi a domanda individuale e in trasparenza verso l'utenza e sono così determinati:

Verifica tecnica su luogo (pattuglia polizia locale, 2 operatori x 1 ora):

- € 60, 00 (2 x € 30, 00/ora)

Istruttoria amministrativa presso l'Ufficio (1 ora, ex cat. C):

- € 30, 00 Oneri documentali

2. Il pagamento dovrà essere assolto mediante pagamento PagoPa da allegare all'istanza
3. L'istanza di cui all'allegato n.1 del presente regolamento sarà da presentare in Marca da bollo: € 16, 00- D.P.R. N. 642/1972
4. In caso di esito positivo dell'istanza, l'interessato dovrà produrre Marca da Bollo da € 16, 00- D.P.R. N. 642/1972, da apporre sull'attestazione di inutilizzabilità.
5. Ai sensi del D.Lgs. 118/2011, le somme di denaro introitate a seguito della procedura de quo sono così introitate nel Bilancio dell'Unione dei Comuni Terre della Pianura:
    - ✓ TITOLO 3: Entrate extratributarie
    - ✓ TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

- ✓ CATEGORIA 3.01.02.01.000: Proventi da prestazione di servizi / Diritti e proventi per servizi pubblici e funzioni amministrative

6. Le somme di cui alla precedente comma sono destinati al potenziamento della strumentazione e dei i servizi di Polizia Locale

Articolo 7

(Smaltimento a dei veicoli fuori uso giacenti presso officine locali - Disposizione straordinaria a tutela ambientale)

1. In considerazione di superiori esigenze di tutela ambientale e di pubblico interesse, le officine meccaniche con sede nell'Unione sono autorizzate a smaltire, i veicoli fuori uso detenuti alla data di pubblicazione del regolamento, secondo le procedure e condizioni già previste dal presente atto, senza gli oneri di cui all'art. 6 del presente regolamento

2. Resta obbligatoria la redazione della certificazione tecnica dello stato di veicolo fuori uso a cura dell'officina.

3. Le presenti disposizioni si applicano in via transitoria sino all'esaurimento delle situazioni pregresse, con chiusura delle istruttorie entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, salvo proroghe motivatamente concesse per esigenze di tutela ambientale.

4. I veicoli sottoposti a vincoli da parte delle autorità amministrative e/o giudiziarie diversi da quello disciplinato dalla Legge 26 gennaio 2026, n.14, restano esclusi dall'applicazione della presente procedura

Articolo 8

(Procedura d'Ufficio)

1. Per i veicoli fuori uso iscritti al PRA rinvenuti dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada, per quelli non reclamati dai proprietari e per quelli acquisiti per occupazione ai sensi delle norme del codice civile, presenti sul territorio dell'Unione dei Comuni Terre della Pianura, questa Polizia Locale attesta l'inutilizzabilità e ne dà comunicazione entro sette giorni dall'adozione dell'attestazione medesima, all'intestatario risultante al PRA
2. In deroga a quanto indicato, in presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o della circolazione stradale, di tutela ambientale, per esigenze di carattere militare, o per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, il veicolo fuori uso gravato da fermo fiscale potrà essere rimosso immediatamente e conferito al centro di raccolta. Anche in questo caso la Polizia Locale provvederà all'attestazione di inutilizzabilità e ne darà comunicazione all'intestatario risultante al PRA.
3. In entrambi i casi, l'intestatario ha facoltà di opporsi all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dandone informazione all'ente procedente attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ai sensi di legge.
4. Decorso inutilmente tale termine, il veicolo potrà essere rimosso, qualora non lo sia già stato per le motivazioni sopra indicate, ed avviato alla demolizione accompagnandolo con l'attestazione di inutilizzabilità, secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 1999, n. 460.
5. Ricevuta la comunicazione, l'intestatario del veicolo può provvedere anche autonomamente al conferimento del veicolo al centro di raccolta accompagnandolo con l'attestazione di

inutilizzabilità che dovrà essere richiesta con le modalità sopra descritte, dandone comunicazione all'ente procedente al fine di sospendere l'iter procedurale attivato.

6. il conferimento del veicolo gravato da fermo fiscale impedisce la concessione di qualsiasi forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo.

Articolo 9

(Clausole finali)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti.
2. Gli atti assunti in contrasto con le previsioni del presente Regolamento saranno dichiarati nulli o annullabili, salvo le ulteriori sanzioni previste.

Allegati:

- Allegato n. 1 - Modello Istanza del Privato
- Allegato n. 2 - Modello Certificazione Officina
- Allegato n. 3 - Modello della P.A.-Attestazione di inutilizzabilità su istanza
- Allegato n. 4 – Modello della P.A.-Attestazione di inutilizzabilità d'Ufficio